

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 592

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri

(AMATO)

e dal Ministro delle finanze

(GORIA)

di concerto col Ministro del bilancio e della programmazione economica

(REVIGLIO)

e col Ministro del tesoro

(BARUCCI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 SETTEMBRE 1992

Conversione in legge del decreto-legge 9 settembre 1992, n. 372, recante disposizioni urgenti concernenti modificazioni al trattamento tributario di taluni redditi di capitale, semplificazione di adempimenti procedurali e misure per favorire l'accesso degli investitori al mercato di borsa tramite le gestioni patrimoniali

INDICE

Relazione	Pag.	3
Disegno di legge	»	7
Testo del decreto-legge	»	8

ONOREVOLI SENATORI. - I primi quattro articoli del decreto-legge di cui si chiede la conversione in legge mirano a razionalizzare il regime impositivo delle obbligazioni e degli altri titoli indicati nell'articolo 31 del decreto del presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, nonché di quelli con regime fiscale equiparato, emessi all'estero.

Com'è noto il decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 1986, n. 759, ha reso imponibili gli interessi e gli altri proventi afferenti ai titoli di che trattasi a decorrere dal 20 settembre 1986 con esclusione di quelli relativi a titoli emessi all'estero. Tale formulazione normativa consentiva ai soggetti residenti di fruire del trattamento di esenzione acquistando titoli emessi all'estero; ciò ha trasformato tutto il mercato delle obbligazioni emesse da enti sovranazionali (sia in lire, sia in valuta) in un mercato i cui acquirenti sono per la maggior parte investitori italiani, consentendo a tali enti un sempre più massiccio collocamento in Italia dei predetti titoli.

Per eliminare i vantaggi fiscali per i residenti in caso di acquisizione di obbligazioni pubbliche emesse all'estero e per rendere imponibili nel contempo, per gli stessi soggetti, gli interessi ed altri proventi relativi ad obbligazioni emesse da organismi internazionali quali la Banca europea per gli investimenti (BEI), la Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo (BIRS), la Comunità europea del carbone e dell'acciaio (CECA), e la Comunità europea per l'energia atomica (EURATOM), si è eliminata l'esenzione prevista dal citato decreto-legge n. 556 del 1986 (articolo 1).

Una seconda anomalia del sistema derivava dalle cessioni delle obbligazioni estere anteriormente allo stacco della cedola in

favore di soggetti che, per la loro particolare posizione, potevano godere di un miglior trattamento fiscale (ad esempio: soggetto che non applica nè subisce la ritenuta in quanto intermediario residente soggetto all'IRPEG, ovvero residente estero). In tali casi, infatti, poichè la plusvalenza derivante dalla cessione del titolo obbligazionario è esente da imposizione, si realizzava un'operazione di natura elusiva consistente nella riscossione degli interessi e degli altri proventi da parte del soggetto che godeva del miglior trattamento fiscale. Per contrastare tale fenomeno si è espressamente stabilito (articolo 1) che anche i frutti rivenienti dalla cessione dei titoli in esame costituiscono materia imponibile.

Altra misura di razionalizzazione del sistema è stata adottata per gli esercenti attività di impresa in possesso dei titoli in questione, con riferimento alle spese generali deducibili nella determinazione del reddito d'impresa. In particolare, il comma 3 dell'articolo 63 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dispone l'indeducibilità degli interessi passivi per la parte di essi corrispondente agli interessi ed altri proventi esenti da imposte derivanti da obbligazioni pubbliche sottoscritte, acquistate o ricevute in usufrutto o pegno a decorrere dal 28 novembre 1984.

Relativamente alle spese generali indicate nell'articolo 75, comma 5, del predetto testo unico, è stabilito che le stesse sono deducibili per la parte di esse corrispondente al rapporto tra i proventi imponibili e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi mentre non è stabilito che in caso di proventi esenti le predette spese generali sono indeducibili per la parte corrispondente ai proventi medesimi.

Per ovviare a tale inconveniente e per assicurare una perfetta simmetria con la disciplina di deducibilità degli interessi passivi viene stabilito, nell'articolo 2 del decreto-legge in oggetto, che anche le spese generali sono deducibili solo per la parte di esse che supera l'ammontare degli interessi e degli altri proventi esenti che non ha trovato copertura negli interessi passivi.

Il comma 2 del predetto articolo 2 stabilisce che le disposizioni in esame trovano applicazione a decorrere dall'esercizio in corso dalla data di entrata in vigore del decreto solo relativamente ai proventi esenti maturati a partire dalla stessa data.

L'articolo 3 del decreto introduce modifiche ed integrazioni all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nella parte concernente la ritenuta sugli interessi delle obbligazioni e dei titoli similari. In particolare si è integrato il primo comma dell'articolo 26 con la previsione che la ritenuta non deve essere effettuata dal soggetto che ha emesso obbligazioni e altri titoli di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973, nonchè quelli con regime fiscale equiparato, allorchè detti titoli sono emessi all'estero.

Inoltre sono state apportate modifiche al terzo comma dell'articolo 26, concernente il trattamento fiscale ai fini delle ritenute alla fonte degli interessi, proventi ed altri frutti delle obbligazioni private e di quelle pubbliche ed equiparate emesse all'estero.

Tali modifiche si sostanziano:

- 1) nella riduzione dell'aliquota della ritenuta dal 30 per cento al 12,50 per cento relativamente agli interessi di cui trattasi;
- 2) nell'assoggettamento a ritenuta anche della differenza tra la somma corrisposta ai possessori dei titoli alla scadenza e il prezzo di emissione dei titoli medesimi (cosiddetto disaggio di emissione). In tal modo viene ad essere eliminata l'elusione sui proventi delle obbligazioni a *zero-coupon*, emesse da non residenti;
- 3) nell'assoggettamento a ritenuta anche degli interessi riconosciuti (esplicitamente o implicitamente) nel prezzo di acquisto del titolo.

La modifica di cui al punto 3) intende contrastare il cosiddetto *coupon washing*, attuato sui titoli in possesso delle persone fisiche (e soggetti equiparati) mediante la vendita di un titolo a una persona giuridica prima dello stacco della cedola e il successivo riacquisto. L'obbligo imposto al venditore di documentare i redditi di capitale maturati (interessi, premi ed altri frutti, ivi compreso lo scarto di emissione) e la parte degli stessi già assoggettata a ritenuta pone sia il soggetto che interviene nella riscossione delle cedole, sia il soggetto acquirente in condizione di calcolare correttamente la ritenuta sulle cedole medesime ovvero sulla parte del corrispettivo pari ai redditi di capitale maturati. Per evitare abusi nell'utilizzo dell'esenzione spettante ai non residenti, il beneficiario non residente deve attestare, mediante atto notorio o certificato di esso sostitutivo, tale condizione e documentare il periodo di possesso dei titoli.

Va, inoltre, segnalato che in analogia a quanto disposto dal decreto-legge n. 556 del 1986, concernente la tassazione delle obbligazioni pubbliche ed equiparate emesse in Italia, è stato disposto che qualora le predette obbligazioni siano emesse all'estero la ritenuta deve essere applicata a titolo di imposta anche nei confronti degli enti non commerciali.

Infine, il comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge integra la disciplina del cosiddetto monitoraggio fiscale introdotta dal decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, disponendo che nell'ipotesi in cui non vi sia un soggetto indicato nell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 che intervenga nella riscossione dei proventi in rassegna, gli stessi sono ricompresi tra i redditi di capitale di fonte estera da indicare nella dichiarazione dei redditi.

Si è infine stabilito (articolo 4) che il trattamento fiscale dei proventi della partecipazione ai fondi comuni di diritto comunitario, situati in altri Stati membri, le cui quote sono collocate all'estero, è equiparato al regime previsto per le quote degli

stessi fondi collocate in Italia. Entrambi i regimi sono stati ravvicinati a quello vigente per le quote dei fondi comuni di diritto italiano, con la previsione che i relativi proventi sono ricompresi nell'imponibile delle persone giuridiche, nonché delle società di persone e delle persone fisiche esercenti attività di impresa, anziché essere tassati separatamente, con l'aliquota del 12,50 per cento.

Dal punto di vista del gettito il coacervo delle misure sinora descritte presenta aspetti sostanzialmente positivi poichè la riduzione dell'aliquota della ritenuta appare ampiamente compensata dal venir meno delle esenzioni, dal maggior recupero delle spese generali, dall'ampliamento del campo di applicazione delle ritenute e dalla eliminazione delle manovre elusive rese possibili dal preesistente sistema impositivo.

Al fine di favorire una più rapida operatività delle procedure di dismissione dei beni patrimoniali suscettibili di gestione economica regolamentate dall'articolo 2 del decreto-legge 5 dicembre 1991, n. 386, convertito dalla legge 29 gennaio 1992, n. 35, si è prevista, con l'articolo 5, una determinazione, in via provvisoria, del valore attuale dei beni da conferire ai fini della anticipazione prevista dal comma 4 della richiamata disposizione. Ferme restando le procedure definitive stabilite nel medesimo articolo 2, viene rimessa agli uffici tecnici erariali la determinazione di un valore provvisorio cui devono essere commisurate le suddette anticipazioni.

Con l'articolo 6 viene introdotta una disposizione volta ad accelerare la procedura degli inviti e richieste di cui all'articolo 32 del decreto del presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, da parte dell'Amministrazione, al fine di acquisire elementi utili per l'accertamento.

Come è noto il sistema informativo del Ministero delle finanze è in possesso, attraverso la rilevazione meccanografica di elementi desumibili dalla dichiarazione dei redditi, di una serie di dati che possono essere di ausilio nella fase accertativa e che allo stato attuale non possono trovare una

piena ed efficace utilizzazione dovendo necessariamente articolarsi in procedimenti di richiesta di chiarimenti attraverso fasi diverse che coinvolgono gli uffici finanziari.

La norma proposta, salvaguardando la competenza degli uffici operativi per quanto riguarda lo sviluppo dei controlli e degli ulteriori adempimenti, snellisce e semplifica le procedure esistenti, realizzando nel contempo l'obiettivo della maggiore economicità ed efficacia dell'azione amministrativa senza comportare alcuna attenuazione della tutela dei contribuenti.

Infatti per le notifiche viene seguito lo schema già collaudato ed adottato per gli accertamenti parziali, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 261, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 1990, n. 331.

Con l'articolo 7 infine si è inteso favorire l'accesso degli investitori al mercato di borsa tramite le gestioni patrimoniali perseguendo una pluralità di effetti positivi a favore dei mercati finanziari. La normativa proposta, infatti, da un lato non può che migliorare la qualità delle gestioni, diminuendone i relativi costi e, dall'altro, aumentare lo spessore e la liquidità del mercato stesso.

Un aumento di ruolo delle gestioni patrimoniali, che hanno natura diversa e complementare a quella dei fondi comuni, aumenta i volumi scambiati sul mercato di borsa, conferendo completezza e sviluppo ai flussi di acquisti e di vendite.

Tali obiettivi vengono perseguiti attraverso il seguente schema:

1) l'intermediario abilitato alla gestione preleva un'imposta sostitutiva commisurata all'entità del patrimonio gestito e alle caratteristiche dell'investimento. In analogia con i principi dei fondi di investimento si ha un'esenzione dall'imposta specifica sui *capital gains* e la trasformazione in ritenuta «secca» della ritenuta di acconto sui dividendi;

2) l'aliquota, per essere efficace ed in analogia con i fondi di investimento, è stabilita nella misura dello 0,05 per cento sul patrimonio investito in titoli obbligazionari o di mercato monetario; dello 0,10 per

cento sulle azioni «industriali» e dello 0,25 per cento sui restanti titoli.

Si tratta quindi di un meccanismo che opera su basi certe, commisurando il prelievo all'ammontare netto di ciascuna delle categorie di cespiti in cui si concreta l'investimento. L'ammontare di tale prelievo è commisurato al valore di ciascun cespite per la durata dell'investimento stesso. Quanto ai valori da utilizzare sono quelli giornalieri desunti dai criteri di valorizzazione previsti, per i rendiconti delle gestioni patrimoniali, dal regolamento approvato con deliberazione 2 luglio 1991, n. 5386, della Commissione nazionale per le società e la borsa.

Lo schema descritto, che è alternativo alle normali modalità di imposizione dei redditi della specie, è comunque facoltati-

vo. È infatti previsto che l'investitore debba esercitare una esplicita opzione per usufruirne presso l'intermediario. Quest'ultimo assume la qualità di sostituto di imposta e deve pertanto provvedere a presentare la dichiarazione relativa ai prelievi operati e ad effettuarne il versamento alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato entro il 31 gennaio dell'anno successivo.

Lo schema adottato per l'imposta sostitutiva sopra illustrata, quindi, si iscrive nel normale fenomeno della sostituzione di imposta per quanto concerne controlli, accertamenti e riscossione.

L'impatto sul gettito fiscale derivante dal provvedimento può considerarsi sostanzialmente neutrale, anche se è prevedibile un beneficio complessivo, tenuto conto dell'aumento delle entrate e della maggiore velocità di rotazione dei titoli gestiti.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 9 settembre 1992, n. 372, recante disposizioni urgenti concernenti modificazioni al trattamento tributario di taluni redditi di capitale, semplificazione di adempimenti procedurali e misure per favorire l'accesso degli investitori al mercato di borsa tramite le gestioni patrimoniali.

Decreto-legge 9 settembre 1992, n. 372, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 213 del 10 settembre 1992.

Disposizioni urgenti concernenti modificazioni al trattamento tributario di taluni redditi di capitale, semplificazione di adempimenti procedurali e misure per favorire l'accesso degli investitori al mercato di borsa tramite le gestioni patrimoniali

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni concernenti modificazioni del trattamento tributario di taluni redditi di capitale, semplificazione di adempimenti procedurali e misure per favorire l'accesso degli investitori al mercato di borsa tramite le gestioni patrimoniali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 settembre 1992;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

1. Agli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e degli altri titoli di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e di quelli con regime fiscale equiparato, emessi all'estero a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, non si applica l'esenzione dalle imposte sui redditi se conseguiti da soggetti residenti anche mediante cessione dei titoli.

Articolo 2.

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 75 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto il seguente comma:

«5-bis. Qualora nell'esercizio siano stati conseguiti gli interessi e i proventi di cui al comma 3 dell'articolo 63 che eccedono l'ammontare degli interessi passivi, fino a concorrenza di tale eccedenza non sono

deducibili le spese e gli altri componenti negativi di cui alla seconda parte del precedente comma e, ai fini del rapporto previsto dal predetto articolo 63, non si tiene conto di un ammontare corrispondente a quello non ammesso in deduzione.».

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dall'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto per i proventi maturati a partire dalla stessa data.

Articolo 3.

1. All'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel primo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonchè su quelli derivanti dalle obbligazioni e dagli altri titoli di cui all'articolo 31 del decreto del presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e su quelli con regime fiscale equiparato, emessi all'estero.»;

b) il terzo comma è sostituito dal seguente: «Se gli interessi, premi ed altri frutti di cui ai precedenti commi sono dovuti da soggetti non residenti nel territorio dello Stato, la ritenuta deve essere operata, con obbligo di rivalsa, con l'aliquota del 12,50 per cento sui redditi di cui al primo comma, e con l'aliquota del 30 per cento sui redditi di cui al secondo comma. Tra gli interessi, premi ed altri frutti va compresa anche la differenza tra la somma corrisposta ai possessori dei titoli alla scadenza e il prezzo di emissione. La ritenuta deve essere operata dai soggetti indicati nel primo comma dell'articolo 23 che intervengono nella riscossione degli interessi, premi, ed altri frutti nei confronti di soggetti residenti. Quando i soggetti indicati nel primo comma dell'articolo 23 acquistano da soggetti residenti diversi da quelli che subiscono la ritenuta alla fonte a titolo di acconto obbligazioni e titoli similari emessi da soggetti non residenti, la ritenuta deve essere operata sugli interessi, premi ed altri frutti riconosciuti nel corrispettivo di acquisto sia in modo esplicito che implicito e di ciò deve contestualmente essere rilasciata apposita certificazione all'interessato. Il venditore del titolo deve rendere noti all'acquirente gli interessi, premi ed altri frutti maturati e documentare la parte degli stessi assoggettata a ritenuta durante il periodo di godimento della cedola in corso di maturazione; analoga documentazione dovrà essere fornita al soggetto residente che interviene nella riscossione degli interessi, premi ed altri frutti. La ritenuta non deve essere operata quando il beneficiario documenta, mediante atto notorio o certificazione di esso sostitutiva, la sua qualità di soggetto non residente e il relativo periodo di possesso dei titoli. Le disposizioni del presente comma si applicano anche agli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e degli altri titoli di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e di quelli con regime fiscale equiparato, emessi all'estero a decorrere dal 10 settembre 1992.»;

c) al quarto comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sugli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e degli altri titoli

di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e di quelli con regime fiscale equiparato, emessi all'estero a decorrere dal 10 settembre 1992, la ritenuta è applicata a titolo di imposta anche nei confronti degli enti non commerciali.».

2. Al comma 1 dell'articolo 8 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tra i redditi di capitale di fonte estera sono ricompresi anche gli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e degli altri titoli di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e di quelli con regime fiscale equiparato, emessi all'estero a decorrere dal 10 settembre 1992, nonché gli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni medesime e di quelle emesse da non residenti che vengono riconosciuti, sia in modo esplicito che implicito, nel corrispettivo di acquisto dei titoli stessi da soggetti non residenti.».

Articolo 4.

1. Nell'articolo 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77, introdotto dall'articolo 13 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 83, i commi 3 e 5 sono sostituiti dai seguenti:

«3. La ritenuta prevista dal comma 1 si applica a titolo di imposta nei confronti delle persone fisiche e dei soggetti di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non esercenti attività di impresa, nonché degli enti non commerciali; nei confronti degli altri soggetti si applica a titolo di acconto dell'imposta sui redditi delle persone giuridiche.

5. Nel caso in cui le quote o azioni di cui al comma 1 sono collocate all'estero, o comunque i relativi proventi sono conseguiti all'estero senza l'applicazione della ritenuta, detti proventi concorrono a formare il reddito imponibile; sono assoggettati a tassazione separata con aliquota del 12,50 per cento se conseguiti da persone fisiche o da soggetti di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non esercenti attività di impresa, nonché da enti non commerciali. Il contribuente ha facoltà di non avvalersi della tassazione separata e in tal caso compete il credito di imposta per i redditi prodotti all'estero.».

Articolo 5.

1. Ferme restando le procedure stabilite dall'articolo 2 del decreto-legge 5 dicembre 1991, n. 386, convertito dalla legge 29 gennaio 1992, n. 35, gli uffici tecnici erariali determinano in via provvisoria il valore attuale dei beni da conferire ai sensi dei commi 1, 2 e 4 dello stesso articolo, ai fini della corresponsione delle anticipazioni.

Articolo 6.

1. Gli inviti e le richieste di cui agli articoli 32 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1980, n. 787, possono essere altresì effettuati, per conto dell'ufficio delle imposte o centro di servizio competente dal sistema informativo del Ministero delle finanze e notificati mediante raccomandata con avviso di ricevimento. La notifica si dà per avvenuta alla data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal destinatario ovvero da persona di famiglia o addetta alla casa, ovvero nel caso in cui il destinatario sia diverso dalla persona fisica, dal rappresentante o da persona addetta alla sede.

Articolo 7.

1. I soggetti che abbiano conferito ad una società di intermediazione mobiliare ovvero ad una azienda o istituto di credito, abilitati ai sensi della legge 2 gennaio 1991, n. 1, l'incarico di gestire un patrimonio, non relativo all'impresa, mediante operazioni aventi ad oggetto valori mobiliari non sono assoggettati, con riferimento ai redditi di cui al comma 2, all'imposta sul reddito delle persone fisiche, all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, all'imposta sostitutiva di cui al decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1991, n. 102, nonchè all'imposta locale sui redditi.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica ai soli redditi prodotti dalla parte del patrimonio gestito, di cui dovrà essere tenuta separata evidenza contabile, composta dei seguenti cespiti:

- a) valori mobiliari quotati nei mercati regolamentati italiani ed esteri;
- b) titoli di Stato, o emessi da organismi internazionali, in lire o in valuta;
- c) conti correnti, depositi, certificati di deposito;
- d) quote di organismi di investimento collettivo;
- e) prodotti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 2 gennaio 1991, n. 1;
- f) titoli di nuova emissione per cui sia stata presentata istanza di ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati.

3. L'intermediario preleva un ammontare pari allo 0,05 per cento del valore netto della parte del patrimonio in gestione composta da titoli di Stato, o titoli emessi da organismi internazionali, conti correnti e depositi, titoli obbligazionari, ad eccezione delle obbligazioni convertibili.

4. Sulla componente dell'attivo rappresentata da azioni ed obbligazioni convertibili in azioni di società costituite in Italia ed aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività industriali, il prelievo è effettuato in ragione di una aliquota dello 0,10 per cento.

5. L'intermediario opera, altresì, sull'ammontare netto della rimanente parte dell'attivo, un prelievo per un ammontare pari allo 0,25 per cento.

6. L'ammontare imponibile per ciascuna delle categorie di cespiti indicate nei commi 3, 4 e 5 e calcolato sulla base della media giornaliera per il periodo di detenzione. I valori giornalieri assunti a base per il calcolo della media sono determinati in conformità ai criteri di valorizzazione previsti, per i rendiconti delle gestioni patrimoniali, dal regolamento approvato con deliberazione 2 luglio 1991, n. 5386, della Commissione nazionale per le società e la borsa.

7. L'ammontare dei prelievi effettuati dall'intermediario deve essere versato dallo stesso alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato entro il 31 gennaio di ciascun anno a titolo di imposta sostitutiva.

8. Le ritenute operate sui redditi di capitale percepiti dall'intermediario in nome e per conto del contribuente sono a titolo di imposta.

9. Il contribuente può optare per il regime sostitutivo di cui al presente articolo mediante dichiarazione sottoscritta rilasciata all'intermediario all'atto della stipula del contratto di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c), della legge 2 gennaio 1991, n. 1; per i contratti già stipulati alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché per la modificazione del regime inizialmente prescelto, il contribuente dovrà presentare identica dichiarazione sottoscritta entro il 31 dicembre a valere dal periodo di imposta successivo.

10. Entro lo stesso termine previsto dal comma 7, l'intermediario presenta la dichiarazione relativa a ciascuno dei prelievi ivi previsti su apposito modulo conforme al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze, allegandovi, oltre alla copia della distinta o al bollettino di versamento dell'imposta sostitutiva, anche la documentazione da cui risulta la composizione del patrimonio in gestione. Le modalità di effettuazione dei versamenti e la presentazione della dichiarazione prevista nel presente comma sono disciplinate dalle disposizioni dei decreti del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e n. 602, nonché da quelle di cui al decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516.

Articolo 8.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Madrid, Ambasciata d'Italia, addì 9 settembre 1992.

SCÀLFARO

AMATO - GORIA - REVIGLIO - BARUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTELLI